

COMUNE DI FALERONE
Provincia Fermo

**CAPITOLATO D'ONERI PER L'APPALTO DELLA GESTIONE COMPLETA DEL SERVIZIO
CENTRO PER L'INFANZIA COMUNALE ANNI EDUCATIVI : 2018/2019-2019/2020-
2020/2021 .**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto:

- il servizio educatrici del centro per l'infanzia nel rispetto della L.R. 9/2003 (1 educatore ogni 7 bambini), compresa la distribuzione dei pasti;
- il servizio di pulizia del centro per l'infanzia;

I servizi dovranno essere svolti dal gestore con propri mezzi tecnici, con proprio personale, mediante l'organizzazione del gestore stesso ed a suo rischio, rimanendo a carico del medesimo le spese di acquisto del materiale di consumo per le attività didattiche e la pulizia dei locali e la manutenzione ordinaria delle attrezzature utilizzate, mentre rimangono a carico del Comune le spese relative alla manutenzione straordinaria dei locali adibiti al servizio, al pagamento delle spese per le utenze gas metano, acqua, telefono, energia elettrica, e la preparazione dei pasti e la messa a disposizione delle suppellettili e stoviglie.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata effettiva di 33 mesi, dal 1/09/2018 al 31/07/2019 per l'anno educativo 2018/19, dal 1/09/2019 al 31/07/2020 per l'anno educativo 2018/2019 e dal 01/09/2020 al 31/07/2021 per l'anno educativo 2020/2021, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,45 alle ore 13,15.

ART. 3 - CANONE D'APPALTO

Importo a base di gara: € 137.280,00 IVA esclusa per tutta la durata dell'appalto, determinato sulla base delle presenze medie riscontrate nell'ultimo anno educativo e sulla compartecipazione alle spese di gestione del Comune attraverso un contributo mensile per bambino ospitato.

Si stima che il numero medio dei soggetti frequentanti l'asilo nido per ciascun anno educativo non sarà inferiore a 13 bambini a tempo pieno, l'Ente riconoscerà unicamente un contributo fisso mensile pari a Euro 140,00/ mensili per ogni iscritto frequentante, non ad ore distaccate. Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per i servizi di che trattasi, connesso o conseguente ai servizi medesimi senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il Comune, in merito alla presenza dei rischi dati dalle interferenze, come da art. 26 D.Lgs. 81/08, precisa che non è stato predisposto il DUVRI, in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, non ha riscontrato interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare o ridurre i rischi interferenti da valutare e pertanto gli oneri per la sicurezza, sono determinati in € 0.00. Restano immutati gli obblighi a carico dell'impresa in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA

Il concessionario, all'atto della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata "Garanzia definitiva", ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del suddetto Decreto, pari al 10% dell'importo contrattuale, o maggiore percentuale prevista dallo stesso articolo 103. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 per la garanzia provvisoria.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Nel caso di inadempienze contrattuali, l'Amministrazione Comunale avrà diritto a valersi di propria autorità e senza altra formalità che la comunicazione scritta, della cauzione come sopra prestata e l'appaltatore dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà fissato qualora l'Amministrazione Comunale abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa .

La cauzione potrà essere integrata anche d'ufficio a spese dell'appaltatore prelevandone l'importo dalla rata del canone di appalto a meno che l'Amministrazione Comunale non ritenga, nel suo ampio potere discrezionale, di dichiarare lo scioglimento del contratto rivalendosi dei danni e delle spese subite a causa dell'inadempienza dell'appaltatore.

Se il contratto di appalto viene dichiarato risolto per colpa dell'appaltatore, questi incorrerà automaticamente nella perdita della cauzione che sarà incamerata dall'Amministrazione Comunale di Falerone.

ART. 5 - FORNITURA DEI SERVIZI

I servizi dovranno essere forniti come segue:

- il servizio di educatrici asilo nido dovrà essere effettuato dal lunedì al venerdì dalle ore 7,45 alle ore 13,15.
- Il servizio di pulizia dei locali dovrà essere effettuato dal lunedì al venerdì per circa 30 minuti giornalieri.

ART. 6 - RISPETTO DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

L'appaltatore dovrà attenersi al Regolamento del centro per l'infanzia comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 08/08/2003 in esecuzione alla deliberazione del C.C. n. 23 del 31/07/2003;

Deliberazione di Giunta Comunale nr. 48 del 17.05.2018;

Art. 7 - REQUISITI E FORMAZIONE MINIMA DEL PERSONALE

Il personale dovrà possedere all'atto dell'immissione in servizio, i seguenti requisiti

- Servizio Educatrici Centro per l'Infanzia:
- Diploma di scuola media superiore + due anni di esperienza riconosciuta e documentabile nel settore degli asili nido e/o dei servizi per la Prima Infanzia (0 – 6anni);
- Diploma di Educatore Specializzato o di Educatore Prima Infanzia;

La ditta aggiudicataria per quanto disposto dall'art. 50 del D.lgs. 50/16 ss.mm.ii.

- a) garantisce il riassorbimento del personale impiegato dall'impresa cessante, ed in caso di personale senza titolo professionale adeguato, ma con almeno 2 (due) anni di esperienza nel settore, l'impresa subentrante garantirà comunque l'assorbimento impegnandosi a fornire allo stesso l'adeguato aggiornamento e formazione.
- b) si obbliga a garantire al personale assorbito un legittimo inquadramento economico/normativo non inferiore e non peggiorativo rispetto a quello applicato dall'impresa cessante.

L'appaltatore si impegna ad osservare integralmente e ad applicare, in favore del proprio personale, tutte le norme del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti e degli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nel tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza del contratto collettivo e degli accordi integrativi, pur se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da queste e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e dalla sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'inottemperanza agli obblighi precisati nel precedente articolo, comporta l'applicazione delle penalità e l'incameramento della cauzione prestata a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Lo svincolo della stessa sarà effettuato solo dopo che si sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Art. 8 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne e' il solo soggetto responsabile, anche in deroga alle norme legislative che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere della spesa a carico del Comune o in solido con il Comune, con l'esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

ART. 9 - EROGAZIONE CONTRIBUTO FORFETARIO

Il Comune corrisponde il contributo a rate mensili posticipate, dietro presentazione di regolare fattura, entro il 30° giorno successivo a quello di competenza.

ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari concernenti il servizio in oggetto, l'affidatario assume tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 11 - INFORTUNI E DANNI

L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione della prestazione, di conseguenza risponderà nei confronti di terzi e dell'Amministrazione per l'inadempimento alle obbligazioni assunte.

L'appaltatore è personalmente responsabile, sia civilmente che penalmente, di ogni e qualsiasi danno arrecato dal personale nell'esercizio della sua attività, pertanto l'Amministrazione comunale è sollevata ed indenne contro azioni legali e/o richieste risarcitorie per danni avanzati da terzi danneggiati derivanti dalla gestione e dalla esecuzione del servizio di refezione scolastica, nonché allo svolgimento delle attività ad esso inerenti.

Quest'ultimo, a copertura dei rischi del servizio, deve stipulare per tutta la durata del contratto, apposita polizza assicurativa presso una Compagnia di Assicurazione con l'espressa rinuncia da parte della stessa ad azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

La polizza assicurativa dovrà riguardare la R.C. verso terzi per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio. L'importo del massimale non potrà essere inferiore a:

R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi)

☐Euro 2.500.000,00 per sinistro

☐Euro 2.500.000,00 per persona

☐Euro 2.500.000,00 per danni a cose

2. R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro)

☐Euro 1.500.000,00 per sinistro

☐Euro 1.500.000,00 per persona.

In alternativa alla stipula della specifica polizza la ditta aggiudicataria dovrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche di copertura indicate nel presente articolo. In tal caso l'appaltatore dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio prestato per conto del Comune di Falerone, precisando l'insussistenza di limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.

L'esistenza di tali polizze non libera l'impresa dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

Le polizze suddette, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dall'impresa all'Amministrazione comunale prima della stipulazione del contratto dell'avvio del servizio, se

precedente. Le quietanze relative alla eventuale annualità successiva dovranno essere prodotte all'Amministrazione alle relative scadenze

ART. 12 - SOSTITUZIONI

Relativamente alle modalità di espletamento del servizio oggetto del presente contratto, l'appaltatore ha l'obbligo di sostituire prontamente con proprio onere il personale eventualmente assente al fine di assicurare la normalità e la regolarità del servizio medesimo, che non deve subire alcuna sospensione od interruzione.

ART.13 - RILIEVI

Il Comune fa pervenire all'appaltatore, per iscritto, le osservazioni e le contestazioni rilevate durante le operazioni di controllo.

Se entro 8 giorni dalla data della comunicazione l'appaltatore non provvede alla eliminazione delle cause che hanno originato la segnalazione o non si adegua ai rilievi mossi e non fornisce in merito alcuna controprova, il Comune applicherà le penalità previste dall'art. 14.

ART. 14- PENALITA'

Nel caso si verificassero complessivamente più di tre infrazioni nel corso dell'appalto, il Comune oltre ad applicare le penalità dovute di cui sopra, potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1457 del Codice Civile, con semplice preavviso scritto, con facoltà di assegnare la fornitura ad altra ditta salva ogni eventuale azione nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento di ulteriori danni e le maggiori spese eventualmente occorrenti.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Per ogni questione relativa all'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, che dovesse insorgere tra il Comune e l'appaltatore, e' competente il Foro di Fermo.

ART. 16 - RISOLUZIONE

Gravi e ripetute violazioni del contratto o fallimento dell'aggiudicatario conferiscono al Comune il diritto di risoluzione immediata del contratto. La risoluzione opera con un preavviso scritto di 10 giorni a mezzo raccomandata AR; in tale ipotesi sono a carico dell'appaltatore i danni aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dal contratto, che il Comune dovesse sostenere per l'effettuazione del servizio sostitutivo.

Rispetto a tali oneri sarà operante la compensazione prevista dall' art. 1252 del C.C. con gli eventuali crediti vantati dall'appaltatore nei confronti del Comune.

ART. 17 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' rigorosamente vietato il subappalto o la cessione del contratto, anche parziale, del servizio oggetto del contratto di appalto.

ART. 18 - DOMICILIO DELLA DITTA

Qualora la Ditta aggiudicataria dell'appalto non elegga il proprio domicilio legale, questo si intenderà eletto presso il Comune di Falerone.

ART. 19 - COSTITUZIONE IN MORA DELLA DITTA

Tutte le comminatorie e i termini convenuti con il contratto operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

ART. 20 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Tutti gli oneri derivanti dalla stipula del contratto di appalto sono a carico dell'appaltatore, senza diritto a rivalsa nei confronti dell'Ente.

I rapporti fra il Comune di Falerone e l'appaltatore saranno riportati in scrittura privata sottoscritta dai rappresentanti delle parti, atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso a norma della tariffa, parte II, art. 1, lett. B, del DPR 26/04/1986, n. 131.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni della normativa attualmente vigente.

Dalla Residenza Municipale li 22.05.2018

Il Responsabile del Servizio